

# DERECHO CIVIL

## Capítulo 3

Alfredo Bullard  
Gastón Fernández  
(Editores)



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  
FONDO EDITORIAL 1997  
FACULTAD DE DERECHO



Primera edición: octubre de 1997

*Diseño de Cubierta: AVA diseños*

*Derecho Civil Patrimonial*

Copyright © 1997 por Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Av. Universitaria, cuadra 18 San Miguel. Lima, Perú. Telfs. 460-0872 y 460-2291 - 460-2870 anexos 220 y 356.

*Derechos reservados*

ISBN 9972-42-029-9

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Impreso en el Perú - Printed in Peru



## IL DIBATTITO ATTUALE SUL NEGOZIO GIURIDICO

Massimo Franzoni

1. *Premessa*— Ormai da oltre un decennio il dibattito sul negozio giuridico in Italia ha raggiunto un nodo cruciale. Si sono abbandonati temi classici legati alla teoria della volontà, alla teoria della dichiarazione; alla nozione soggettiva od oggettiva di negozio; alla qualificazione del negozio in termini di fatto oppure di valore. Ci si interroga sulla esistenza della categoria logica di negozio giuridico, sulla sua ammissibilità in un sistema codificato che ha escluso l'uso normativo di questa figura<sup>1</sup>. I contributi più significativi a partire dai quali si può enunciare questa tesi sono quelli di due autori: Giovan Battista Ferri<sup>2</sup> e Francesco Galgano<sup>3</sup>. A questi cospicui contributivi va aggiunto quello di

- 
- 1 Riassumono questo dibattito VALLE, *Il dibattito sul negozio giuridico in Italia*, in *Contratto e impr.*, 1993, p. 566 ss.; SCODITTI, *Svolgimenti della teoria del negozio giuridico nella dottrina italiana*, in *Riv. critica dir. privato*, 1989, p. 645 ss. In passato CALASSO, *Il negozio giuridico*, Milano, 1959, p. 345, nota 41, aveva sostenuto che il negozio giuridico o si accetta così com'è oppure si rifiuta: *tertium non datur*.
  - 2 FERRI G. B., *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, Rimini, 1987, che coerentemente difende la sua opinione anche in scritti successivi: ID., *Emilio Betti e la teoria generale del negozio giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1992, p. 715 ss.; ID., *Negozio giuridico e la disciplina del mercato*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, I, p. 707 ss.; ID., *Contratto e negozio: da un regolamento per categorie generali verso una disciplina per tipi?*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, p. 421 ss. Sulla stessa scia si colloca anche BENEDETTI, *Negozio giuridico e iniziativa economica privata*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, p. 573 ss.
  - 3 GALGANO, *Il negozio giuridico*, Milano, 1988, che coerentemente difende la

Natalino Irti<sup>4</sup> che, pur seguendo un percorso caro all'indagine di Ferri, giunge però a conclusioni ancora più drastiche di quelle di Galgano.

Prima di riassumere i termini effettivi del dibattito, mi preme segnalare che le diverse prospettive offerte dagli autori sul tema del negozio giuridico riflettono altrettante diverse prospettive sul ruolo del giurista e sul ruolo della dottrina nella società postindustriale. Non si tratta soltanto di registrare un confronto tra differenti scuole di pensiero le quali danno conto dei risultati dei propri studi su questioni giuridiche, come avviene in altri settori del diritto civile. Ma di un confronto dal quale indirettamente si esprime un modo di considerare la propria professione di giurista. Così chi ritiene che il negozio giuridico sia una categoria logica sovraordinata a quelle di contratto, atto unilaterale, matrimonio, testamento<sup>5</sup> sottintende che il ruolo della dottrina sia quello di *costruire* la sintesi concettuale, muovendo dal dato empirico delle norme del codice civile. Chi, al contrario, attribuisce al negozio giuridico il ruolo di categoria ideologica ed analógica<sup>6</sup>, nel senso che di seguito esamineremo, sottintende che il ruolo della dottrina sia quello di *ricostruire* la sintesi concettuale fatta propria dal sistema del codice civile. Ad analoghe conclusioni perviene chi attribuisce al negozio giuridico il ruolo di categoria storiografica<sup>7</sup>.

Volendo entrare nel merito della questione, ho l'impressione che in un ordinamento codificato non vi sia spazio per l'introduzione di categorie logiche, la cui funzione è quella di operare sintesi da sovrapporre alle generalizzazioni operate normativamente. Ho l'impressione che la funzione della dottrina possa essere solo di ricostruire la

---

sua opinione anche in scritti coevi: ID., *Crepuscolo del negozio giuridico*, in *Contratto e impr.*, 1987, p. 733 ss.; ID., *L'atto giuridico come categoria ordinante il diritto privato*, in *Contratto e impr.*, 1990, p. 1001 ss.

4 IRTI, *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, Milano, 1991, il quale sviluppa tesi già enunciate in passato: ID., *La cultura del diritto civile*, Torino, 1990.

5 Così è per FERRI G. B., *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, cit., p. 48 ss.

6 Così è per GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 15 ss.

7 Così IRTI, *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, cit., p. 66 ss.



sintesi concettuale esistente nel sistema del codice civile e non quella di costruirla; specie in un ordinamento che vede unificato il diritto civile ed il diritto commerciale in un unico codice civile.

2. *Il negozio come categoria storica o come categoria astratta: a) la categoria storica* — Il primo nodo da sciogliere riguarda la utilità di offrire una lettura in termini storici del negozio giuridico, inteso come superconcetto. Chi rifiuta la categoria logica del negozio giuridico svolge il ragionamento a partire da una precisa storicizzazione della nascita della figura; e proprio per questa ragione giunge a concludere che la sua funzione è finita. Di contrario avviso sono coloro che gli attribuiscono la qualità di categoria astratta ed astorica, quasi insensibile al mutare storico-politico dei tempi.

Il merito di avere storicizzato la categoria del negozio giuridico va ascritto a Francesco Galgano, nella seconda metà degli anni settanta<sup>8</sup>. L'indagine dell'autore muove dall'esame della funzione che assolse la costruzione della categoria, nella pandettistica tedesca all'inizio del secolo scorso. In un sistema non codificato occorre operare astrazioni che consentissero di creare categorie logiche compatibili con le regole operazionali del diritto moderno, codificate nell'ordinamento francese. Seppure all'interno del fatto, il negozio giuridico — come risultato della sequela che dal fatto, attraverso l'atto, giunge al negozio — non può essere scollegato dal processo creativo del diritto soggettivo, posto che tanto il negozio quanto il diritto soggettivo vedono nel soggetto di diritto il loro centro di imputazione. In sostanza il soggetto, reso uguale di fronte alla legge, e la legge che diventa uguale per tutti, presentano la medesima struttura epistemologica che consente alla volontà di essere produttiva di effetti nella forma del negozio. Quest'ultimo costituisce la fonte della regola da applicare alle relazioni umane di qualsiasi soggetto, allo stesso modo di come la legge pone la regola da osservare da parte di tutte le persone dello Stato-comunità.

Nella sua forma pura, dunque, la volontà che si esprime nel

---

8 Il saggio originario GALGANO, *Teoria e ideologia del negozio giuridico*, è ora in *Categorie giuridiche e rapporti sociali*, Milano, 1978.

negozio, costituisce un valore, allo stesso modo della norma giuridica, poichè entrambe danno luogo a sistemi valutativi e non a fatti da valutare ai quali la legge collega gli effetti giuridici<sup>9</sup>. A questa analisi Galgano fa seguire ulteriori considerazioni, dalle quali desume che una siffatta costruzione è servita quale modo per la classe borghese in ascesa di appropriarsi delle risorse produttive, nella fase di accumulazione capitalistica. La volontà era il modo per rendere vincolante una operazione economica, ma solo attraverso la volontà dichiarata questa poteva essere resa cogente. Ed in ciò si esprimeva anche la tutela della classe dei proprietari terrieri, così attuando il compromesso tra gli interessi dell'una come dell'altra classe. Il negozio giuridico costituiva un corretto punto di equilibrio tra opposti interessi: quelli degli acquirenti (i borghesi, la classe in ascesa), poichè la volontà sola poteva costituire rapporti, e quelli dei venditori (i proprietari latifondisti, la classe in declino), poichè solo con un proprio atto di volontà avrebbero potuto perdere diritti. Per di più, ponendosi sul piano dei valori e non dei meri fatti da valutare, il negozio giuridico garantiva l'individuo dal pericolo di essere soggiogato dal potere dello Stato; la volontà era produttiva degli effetti voluti, senza che lo Stato potesse in alcun modo interferire.

L'indagine prosegue poi segnalando che il processo di astrazione legata alle vicende del negozio giuridico ha assolto ancora una importante funzione quando, superato il particolarismo giuridico con la rivoluzione francese, questo è stato rintrodotto sotto altra forma: con la distinzione tra il codice civile ed il codice di commercio. Ma proprio questa divisione dei codici è stata all'origine dell'inizio della dissoluzione logica della categoria. Invero, proprio a partire da quel momento, incomincia ad affermarsi un tendenziale processo di oggettivazione dello scambio, legato ad un congegno che vede oggetto di tutela l'atto di scambio in sè, non invece la volontà del soggetto. Tale processo si riflette nelle teorie che tendono a spostare l'indagine dalla volontà alla dichiarazione, con ciò puntando l'attenzione dal soggetto al suo comportamento esteriore, socialmente apprezzabile.

---

9 Cfr. MIRABELLI, voce *Negozio giuridico (teoria del)*, in *Enc. del dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p.2. Mette in guardia, tuttavia, dal portare alle estreme conseguenze la contrapposizione tra fatto e valore già SCIALOJA, *Negozi giuridici*, Roma, 1933, p. 2.

Seppure tale fenomeno possa ugualmente essere ricondotto alla tutela della sfera soggettiva del dichiarante e possa giustificare l'idea fondamentale del negozio giuridico come volontà di per sè produttiva di effetti, in quanto voluti, ciononostante questo è il primo sintomo di una crisi che investe la originaria portata del concetto.

3. *Segue: b) la categoria astratta*— Interrompo per un momento la ricostruzione in chiave storica del concetto di negozio giuridico per dare conto delle critiche a questa tesi. Nel fare ciò limiterò l'indagine al lavoro di Giovan Battista Ferri, che, in forma più compiuta, ha esposto la contraria opinione.

Secondo questa concezione, ciò che costituisce l'aspetto più importante del negozio giuridico è l'essere questo uno strumento di libertà dell'individuo di fronte al potere dello Stato. Questa idea che lo ha visto nascere non è stata in alcun modo scalfita dal tempo, posto che questa esigenza non è legata al tempo. Di qui la tesi che vede il negozio giuridico come categoria storica, frutto della opera critica della dottrina<sup>10</sup>. Il rifiuto di ogni storicizzazione porta questo filone dottrinale a rifiutare *in toto* ogni diversa prospettiva di analisi diretta ad evidenziare l'aspetto funzionale e sociologico dell'istituto, negando pregio ad ogni diverso tentativo tendente a collegare le categorie giuridiche al tempo in cui operano.

Il risultato ultimo è quello di dimostrare la possibilità di costruire

---

10 Prova ne sia che anche nel diritto romano si trovano indicazioni embrionali sulla costruzione concettuale che successivamente sarebbe stata fatta: FERRI G. B., *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, cit., p. 19 ss. È emblematica la posizione di MIRABELLI, voce *Negozio giuridico (teoria del)*, cit., p. 3: il «negozio giuridico è individuabile indipendentemente dall'inserzione che ne sia stata compiuta in un testo legislativo; ed è questo rilievo che ha permesso alla dottrina di discettare se il concetto di negozio fosse presente nel diritto romano o nel diritto intermedio, che sicuramente ne hanno ignorato la locuzione e la sistematica». «La nozione di negozio giuridico è, dunque, nozione di teoria generale del diritto, quale che sia l'ordinamento in relazione al quale viene studiata, quale che sia la materia alla quale viene applicata».



la categoria logica del negozio giuridico, trovando nelle norme del codice civile la sede su cui fondarla. Dal punto di vista teorico, il problema consiste nell'individuare una categoria di atti negoziali distinti da quelli non negoziali, legittimando la distinzione sul piano della disciplina<sup>11</sup>. Ulteriore problema è quello di legittimare l'idea di negozio giuridico in un sistema retto dalla causa, intesa come funzione economico sociale dell'atto; requisito questo che pone il negozio in rapporto di dipendenza biunivoca tanto dalla volontà quanto dal controllo statale circa la sua legittimità e, talvolta, opportunità. Dal punto di vista teorico, il problema pressochè insolubile è di conciliare con la causa l'idea del negozio come valore e non come fatto. Invero la vera essenza del negozio o si attua attribuendogli il ruolo di valore, e non di fatto, oppure non pare davvero che si possa fondare su di questo uno dei capisaldi della libertà dei privati.

Lo sviluppo di questa tesi porta alla conseguenza che la individuazione della base normativa del negozio giuridico viene individuata nelle norme sul contratto in generale le quali, per via dell'art. 1324 c.c. che ne consente l'estensione agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, bene si presterebbero a fondare normativamente la categoria<sup>12</sup>.

Su questo aspetto ritornerò più oltre, ora vorrei segnalare che il rischio di affrontare l'indagine al di fuori di qualsiasi prospettiva storica rischia di suggerire l'affermazione di valori e di apprestare forme di tutela dell'individuo comunque inadeguati. È stato acutamente dimostrato da Natalino Irti che nella società postindustriale affermare un ruolo al negozio giuridico, in quanto questo consente una tutela del singolo contro lo Stato, è inutile. L'individuo non dallo Stato può essere schiacciato, come in una economia liberista, ma dal potere del mercato e dalla dimensione sua planetaria. La uniformità degli atti di scambio, resi omogenei dalle necessità delle prassi d'impresa, comporta un totale

---

11 Cfr. MIRABELLI, voce *Negozio giuridico (teoria del)*, cit. p. 2, il quale segnala la posizione di SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1969, p. 5.

12 Cfr. gli aa. citt. alla nota prec., ove ulteriori riferimenti, e FERRI G. B., *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, cit., p. 70.

esautoramento del ruolo della volontà nella determinazione del contenuto a presidio della quale si erigeva il negozio giuridico.

La vera esigenza dell'individuo non è la tutela della sua volontà, polverizzata dalla quantità di atti di scambio uguali, ma è l'esigenza di regole che tutelino il funzionamento del mercato<sup>13</sup>. Ed è in questa direzione che si muove la legislazione economica più recente<sup>14</sup> e quella rivolta al contratto in specifico. Il diritto al ripensamento nei contratti di vendita porta a porta e la normativa comunitaria in materia di clausole abusive, applicabile a tutti i contratti, a prescindere dalla unilaterale predisposizione delle condizioni generali, sono le uniche forme di garanzia effettiva dell'individuo, molto più efficaci della tutela della volontà che offre il negozio giuridico<sup>15</sup>.

4. *Il negozio giuridico ed il codice civile*—I sostenitori della esistenza della categoria logica del negozio giuridico ravvisano nelle norme generali sul contratto il complesso di regole espressive della struttura del negozio stesso. L'art. 1324 c.c. viene applicato per rendere comuni al negozio unilaterale le norme del negozio bilaterale e, facendo applicazione del suggerimento contenuto nella relazione al codice civile, per applicarle analogicamente anche al di fuori degli atti tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Senonchè la categoria logica ricavata per astrazione dovrebbe consentire una applicazione diretta nelle norme sul contratto al matrimonio o al testamento, salvo il giudizio di compatibilità da effettuarsi in funzione della unilateralità o bilateralità del negozio. Solo in questo modo potrebbe dirsi raggiunto il fine di costruire una categoria dell'atto negoziale distinta anche sul piano della disciplina dall'atto non negoziale. Ma questo risultato, al quale forse il legislatore ha pensato<sup>16</sup>, non è stato voluto: nel sistema del codice civile non esiste una vera e propria categoria di atto negoziale distinta dall'atto non negoziale nella disciplina, come dirò oltre esponendo il pensiero di Galgano.

---

13 Cfr. IRTI, *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, cit., p. 67 ss.

14 Ho svolto queste considerazioni in *Etica del legislatore nel governo dell'impresa cooperativa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1993, p. 493 ss.

15 Sono queste le conclusioni a cui giunge IRTI, *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, cit., p. 67 ss.; ID., *La cultura del diritto civile*, cit., p. 38 ss.

16 Ne dà atto GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., 11.

Anche prescindendo per un momento da quest'ultima considerazione, resta difficilmente spiegabile il perchè al negozio contrattuale sia collegata la disciplina sulla inserzione automatica della clausole (art. 1339 c.c.), sulla sostituzione delle clausole nulle, con il limite posto dall'art. 1419, comma 2°, c.c., sulla integrazione del contratto (art. 1374 c.c.), sulla interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e, più in generale, sugli altri criteri codicistici di interpretazione integrativa. Con un notevole sforzo interpretativo, c'è chi riesce a ricondurre tali regole nell'ambito della interpretazione diretta a ricostruire la volontà dei contraenti o nell'ambito della tutela dell'affidamento. Ma l'insuccesso di tale sforzo si misura nella critica di queste norme, delle quali si dà una lettura in chiave dirigistica, propria del sistema corporativo, che le avrebbe volute per prefigurare una società di cittadini tutti *funzionari* dello Stato<sup>17</sup>. Sicchè si conclude, come dichiara apertamente Stolfi, queste norme sono tipiche di uno «Stato ficcanaso»<sup>18</sup>.

Resta infine il problema della causa: come giustificare la causa con la signoria della volontà? Ma anche questo *impasse* viene superato, dal momento che si dà di questo elemento dell'atto una importanza limitata solo a quelli che comportino disposizioni patrimoniali e non invece agli altri. Resta ancora un ulteriore problema: come giustificare l'interpretazione dell'art. 1987 c.c. dal quale si desume la regola della tipicità della promessa di obbligazione, in deroga dell'art. 1322, comma 2°, c.c. che stabilisce il principio della atipicità del contratto? Se la volontà sola fosse sufficiente a produrre obbligazioni o a produrre l'effetto reale, si dovrebbe ammettere la atipicità della promesse. Invece questa tesi è esclusa anche dai fautori del negozio giuridico come categoria logica<sup>19</sup>.

---

17 Cfr. FERRI G. B., *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, cit., 116 ss., a proposito del proprietario-funzionario, p. 136 ss., a proposito della causa e dell'norme ricordate nel testo.

18 Cfr. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1947, pp. 230, nota 1, 236 ss., a proposito dell'art. 1371 c.c. che ne consente al giudice di interpretare il contratto nel senso meno oneroso per la parte obbligata, se a titolo oneroso, oppure nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi, se a titolo gratuito; ed anche p. XI ss. a proposito dell'art. 1339.

19 La dimostrazione della impossibilità di introdurre nel sistema italiano la



Il punto è che nel momento in cui con Betti si raggiunge il massimo della mediazione tra la originaria concezione del negozio e la disciplina codicistica sul contratto, si perviene sostanzialmente ad affermare la utilità di questo concetto logico solo a patto che sia capace di distinguere operativamente l'atto negoziale da quello non negoziale. Nel momento in cui si afferma che il negozio è *valore da valutare*<sup>20</sup>, si afferma che il valore del negozio (il suo carattere autonomamente precettivo), deve essere posto in relazione con l'ordinamento giuridico. Ma questa relazione impone che si stabilisca una gerarchia che vede inevitabilmente il secondo in prevalenza rispetto al primo<sup>21</sup>. Il negozio come valore, seppure espressivo dell'autonomia privata, subisce dunque una forte compressione che legittima la domanda della utilità di categoria logica, se questa, insito ancora, non sia funzionale allo scopo di consentire una interpretazione diretta delle norme sul contratto in generale a tutti gli atti negoziali. Questo presuppone che il codice civile abbia recepito sistematicamente, traducendo in coerente disciplina, la distinzione tra atti negoziali ed atti non negoziali.

5. *Segue: la disciplina dell'atto non negoziale*—Come ho appena osservato, la idea di negozio come «superconcetto», come categoria logica insensibile alla mancata recezione legislativa, come concetto di genere rispetto al contratto, all'atto unilaterale ed agli altri atti non patrimoniali, postula la individuazione di una disciplina codicistica distinta dell'atto negoziale rispetto all'atto non negoziale.

Come è stato dimostrato<sup>22</sup>, la conclusione di questa ricerca è stata negativa. Così ad esempio per il fatto umano cosciente e volontario (l'atto giuridico nella tradizionale tripartizione) dovrebbe essere sufficiente la sola capacità naturale, mentre le dichiarazioni di scienza, la

---

atipicità delle promesse è stata ampiamente dimostrata da GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 206 ss., proprio constatando che la atipicità porterebbe ad introdurre la regola dell'astrazione materiale della causa, che il nostro sistema non prevede.

20 Così BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1952, p. 47 ss.

21 Questo è riconosciuto anche de FERRI G. B., *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, cit., p. 57, nella ricostruzione del pensiero di Betti.

22 Cfr. GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 9 ss.

partecipazioni e le comunicazioni richiedono la capacità legale. Così per la diffida ad adempiere, per la notifica della cessione del credito, per la quietanza, per la promessa di pagamento ed anche per la confessione ed il riconoscimento di figlio naturale è richiesta anche la capacità legale.

Ma c'è di più. Non si può indicare nell'art. 1324 c.c. la norma che consente l'applicazione delle norme sul contratto in generale (sul negozio giuridico), a tutte le manifestazioni di volontà bilaterali o unilaterali che siano. Ciò non solo per le limitazioni poste dalla stessa norma —il loro contenuto patrimoniale, il fatto di essere atti tra vivi— quanto perchè i giudici hanno applicato queste norme in via diretta anche ad atti che non sono negoziali ed al di fuori dell'analogia, una volta soddisfatte le condizioni di compatibilità. Questo è il senso di alcune decisioni nelle quali, al di là di una apparente ricerca sulla presenza della volontarietà degli effetti dell'atto, si applicano le norme sui contratti solo perchè sono compatibili all'atto in questione e perchè il rapporto è patrimoniale<sup>23</sup>. Così ad esempio è per stabilire il criterio dal quale desumere la conoscenza nel destinatario del contenuto di un atto unilaterale recettizio: si prescinde dal fatto che l'atto sia o non sia negoziale<sup>24</sup>.

In altre decisioni pare accolto invece il criterio della natura negoziale dell'atto, ai fini di applicare la disciplina del contratto, peraltro applicata per via analogica. È il caso della intimazione scritta di pagamento, per la quale si nega l'applicabilità diretta dei criteri di interpretazione del contratto. A ben vedere tuttavia si decide che

---

23 Cfr. Cass., 9 febbraio 1985, n. 1072, in *Mass. Foro it.*, 1985: «alla proposta ed all'accettazione, lì si consideri atti giuridici non negoziali o dichiarazioni unilaterali di volontà, non sono comunque applicabili, essendo essi atti unilaterali, il criterio ermeneutico della comune intenzione e del comportamento complessivo delle parti (art. 1362 c.c.); a tali atti, esclusa altresì la rilevanza del comportamento dell'autore della proposta o della accettazione, è invece applicabile, alla stregua del rinvio operato dall'art. 1324 c.c., il criterio ermeneutico della interpretazione complessiva dell'atto, stabilito dall'art. 1363 dello stesso codice». Ancora il Trib. Milano, 23 aprile 1981, in *Banca borsa tit. cred.*, 1982, II, p. 293, ha applicato il criterio dell'art. 1430 c.c., sull'errore di calcolo, alla quietanza di pagamento.

24 Cfr. Cass., 9 aprile 1984, n. 2262, in *Mass. Foro it.*, 1984.

«nell'interpretazione di detta intimazione, mentre va esclusa l'applicazione analogica dell'art. 1362 c.c., stante la irrelevanza dell'intento perseguito dall'autore dell'atto, è invece ammissibile il ricorso (in via analogica) alla disposizione dell'art. 1363 dello stesso codice, con la precisazione, peraltro, che la considerazione dell'atto nel suo complesso non è finalizzata alla ricerca dell'intento perseguito dal suo autore ma all'oggettiva riconoscibilità dell'atto medesimo da parte del destinatario»<sup>25</sup>. La regola operativa seguita è quella che nega l'applicazione delle norme solo sul presupposto della non compatibilità, non già per effetto della natura non negoziale dell'atto: solo la prima regola è *ratio decidendi*, non invece la seconda.

Diverso è il ragionamento da seguire per gli atti unilaterali compiuti dal procuratore non munito di procura espressa: si pensi alla costituzione in mora<sup>26</sup> o alla impugnazione di licenziamento<sup>27</sup>. Anche qui

---

25 Cass., 16 maggio 1983, n. 3380, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, c. 297, con nota di ROSELLI.

26 Cfr. Cass., 15 luglio 1987, n. 6245, in *Mass. Foro it.*, 1987: «la disposizione dell'art. 1392 c.c., secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, trova applicazione ai sensi dell'art. 1324 c.c. per gli atti unilaterali negoziali ma non per l'atto di costituzione in mora, ancorchè a norma dell'art. 1219 c.c. debba essere fatto per iscritto, trattandosi di mero atto giuridico, non negoziale che, una volta compiuto, produce gli effetti indicati nell'art. 1221 c.c. ed, ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., l'effetto di interrompere la prescrizione, pertanto la procura per il compimento di un atto giuridico, non negoziale, come la richiesta del risarcimento del danno, tendente a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, può essere conferita verbalmente, e la prova di tale conferimento può essere fornita anche con presunzioni»; Cass., sez. lav., 16 agosto 1993, n. 8711, in *Mass. Foro it.*, 1993.

27 Cfr. Cass., 2 marzo 1987, n. 2179, in *Foro it.*, 1987, I, c. 2425; in *Orient. giur. lav.*, 1987, p. 466; in *Mass. giur. lav.*, 1987, p. 377; in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1987, p. 467; in *Nuova giur. civ.*, 1987, I, p. 715, con nota di VALLEBONA; e in *Riv. giur. lav.*, 1987, II, p. 259, nella quale in motivazione si dà rilievo alla natura negoziale della impugnazione per attribuire pregio all'applicazione dell'art. 1324 c.c. e giungere alle seguenti conclusioni: «il procuratore legale è legittimato ad impugnare il



apparentemente la decisione è presa sul presupposto della natura negoziale o non negoziale dell'atto; in realtà è la mancanza delle condizioni di esistenza dell'atto che costituisce la sola *ratio decidendi*. La costituzione in mora può essere effettuata solo da chi ne è legittimato, salvo presumere la procura, se la natura dell'atto cui si riferisce il rapporto non è formale. La stessa regola vale anche per l'impugnazione del licenziamento, solo che in questo caso la legge richiede la forma scritta, dunque anche la forma scritta della procura. Questi casi vengono decisi sul presupposto che l'atto negoziale o non negoziale che sia, possa essere giuridicamente riferibile al suo autore, il resto della motivazione non è *ratio decidendi*<sup>28</sup>.

In sostanza ciò che la concezione del negozio giuridico vorrebbe unire sotto una unica categoria, l'atto negoziale, il legislatore del 1942 ha distinto, pur applicando una regola comune in presenza della compatibilità strutturale dell'atto con le norme sul contratto.

5.1. *Segue: la volontà nell'atto non negoziale*—Anche per il fatto umano volontario, proprio l'elemento della volontà segna il passo di fronte al rilievo attribuito alla finalità oggettiva dell'atto ed all'interesse a cui è finalizzato<sup>29</sup>. Così si spiega come il pagamento eseguito dal debitore incapace non possa essere impugnato a causa della sua incapacità (art. 1191 c.c.)<sup>30</sup>; così si spiega come ugualmente vi possa essere un

---

licenziamento del lavoratore solo se munito di procura scritta rilasciata prima del termine di decadenza»

28 Lo stesso ragionamento può essere seguito per la motivazione della Cass., 30 maggio 1991, n. 6124, in *FORO it.*, 1992, I, c. 814: «un tema di pignoramento presso terzi, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. resa non dal preteso terzo debitore esecutato, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, ma da altra persona non munita di specifico potere di rappresentanza, è inefficace senza che ne sia ammessa ratifica, in quanto, trattandosi di atto non negoziale, ma processuale, non è applicabile la normativa civilistica relativa ai contratti conclusi ed agli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale compiuti da un *falsus procurator*».

29 L'aspetto dell'interesse, portato della oggettivazione dello scambio e più in generale delle relazioni umane rilevanti per il diritto, è particolarmente evidenziato da IRTI, *Letture bettiane sul negozio giuridico*, cit., p. 34 ss.

30 Da ciò la Cass., 7 agosto 1989, n. 3616, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, c. 968, ha

fatto illecito in tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva, nelle quali, come è noto, non è applicabile l'art. 2046 c.c. sulla imputabilità<sup>31</sup>. Anche rispetto al fatto umano, dunque, non sempre è la sua volontarietà a determinarne la riferibilità all'autore. Proprio questo diverso impianto sistematico mette in crisi la tesi, fedele alla nota sequela di fatto-atto-negozio giuridico, secondo la quale le fonti delle obbligazioni si distinguerebbero in volontarie e in legali<sup>32</sup>: alle prime apparterebbero il contratto ed il fatto illecito, alle seconde ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. La perdita di centralità del volere umano tanto nel suo aspetto fisiologico, quanto in quello patologico, porta ad attribuire alla legge la sola funzione di accordare efficacia a fatti o ad atti ai quali ha previamente attribuito il ruolo di fattispecie. Il punto è che non solo la volontà lecita (il contratto) o illecita (il fatto illecito) sono fonti di obbligazioni, poichè la sola volontà del soggetto non ha la esclusiva dell'agire sociale giuridicamente apprezzabile.

In definitiva, così come la volontà del soggetto ha ceduto il passo di fronte alle esigenze del nuovo modello di società<sup>33</sup>, allo stesso modo il

---

tratto spunto per affermare che «l'atto di costituzione in mora interrompe la prescrizione del credito se rivolto contro il debitore inabilitato, e non anche contro il curatore speciale, giacchè l'atto di adempimento, sollecitato appunto con la costituzione in mora, in quanto non negoziale e di ordinaria amministrazione, non richiede la capacità di agire».

31 Cfr. FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, sub art. 2046: il riferimento è all' esercente un'atti vità pericolosa, al produttore di beni difettosi, al custode, al proprietario di animali o di edifici, al proprietario di autoveicoli, all' esercente un'impresa nucleare o un'impresa spaziale. Il riferimento è anche al conducente di veicoli a motore senza guida di rotaie, poichè lo stato di incapacità è sempre causa di imputazione della responsabilità, salvo che non presenti i requisiti del malore improvviso. In questo caso costituisce caso fortuito che libera dalla responsabilità, giacchè si qualifica come caso fortuito, come tale esclude il rapporto di causalità di fatto tra la condotta e l'evento di danno (*ivi*, sub art. 2054, paragr. 6).

32 Cfr. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, V, Milano, 1953, p. 530 ss.

33 Ulteriore argomento si potrebbe trarre dalla interpretazione dell'art. 1424 c.c. in tema di conversione del contratto nullo laddove la c.d. volontà ipotetica viene sempre più a qualificarsi quale mero *obiter dictum* nel con-

negoziario giuridico ha avuto corrispondente sorte nell'impianto sistematico che regge il codice civile. Il momento di passaggio dalla idea di libertà di negoziare alla idea di necessità dell'atto negoziato<sup>34</sup> esclude ideologicamente e tecnicamente la possibilità di introdurre alcuna categoria logica allo scopo di introdurre regole operazionali comuni agli atti volontari ed a quelli negoziali.

6. *Il negozio giuridico come categoria analogica*—Resta il fatto che il vocabolo «negoziario» è ormai entrato nel lessico del giurista e questa sua funzione è diventata sinonimo di contratto, matrimonio, testamento, atto unilaterale. Vi è però la possibilità di attribuirvi anche un diverso significato: quello di costituirne una categoria *analogica*<sup>35</sup>. Dal fatto che gli interpreti attingano alle norme sul contratto in generale per trovare disciplina a figure diverse da questo non si può desumere che esista la categoria logica del negoziogiuridico<sup>36</sup>: si deve desumere, invece, che il negozio giuridico è diventata una categoria analogica. Ad esempio, quando si applicano alcune delle norme sulla interpretazione del contratto in generale ad atti unilaterali non negoziali o al testamento, altro non si fa che ricorrere alla *analogia legis*.

---

testo di decisioni saldamente ancorate alla indagine sull'interesse e sulla finalità perseguiti dalle parti con l'atto compiuto. Sono espressive di questa tendenza Cass., 14 agosto 1990, n. 8263, in *Mass. Foro it.*, 1990; Cass., 29 novembre 1986, n. 7064, in *Foro it.*, 1987, I, c. 805; Cass., 14 luglio 1983, n. 4827, in *Mass. Foro it.*, 1983; e Cass., 11 ottobre 1980, n. 5451, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 1893, con nota di Nuzzo, *Note sulla conversione dei negozi giuridici*, seppure in queste ultime si nega la possibilità di convertire un contratto nullo in due atti unilaterali con l'attribuzione di nuovi e diversi effetti; cfr. da ultimo DE NOVA, *Conversione (conversione del negozio nullo)*, in *Encicl. giur. Treccani*, Roma, 1988, vol. XI.

34 In ciò si traduce fenomenologicamente la formuletta: oggettivazione dello scambio.

35 Così GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 15 s.

36 GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 16, osserva: «è un evidente *non-sense* il dire che le norme sul negozio giuridico, ricavate dalla disciplina dei contratti, si applicano *per analogia* ai negozi giuridici diversi dai contratti; proposizione che equivale a quella la quale asserisce che le norme generali si applicano non direttamente, ma per analogia, ai casi particolari in esse rientranti».



Così dicendo sembrerebbe che concezioni così lontane nel punto di partenza dell'indagine, sostanzialmente si ricongiungano nelle conclusioni: secondo la concezione del negozio come categoria logica, le norme del contratto sarebbero applicabili a tutti gli atti negoziali in via diretta; secondo la concezione del negozio come categoria analogica, le stesse norme potrebbero essere applicabili solo per via analogica. Dal punto di vista dell'effetto parrebbe che, davvero, gli opposti si ricongiungano.

Così sarebbe, se il codice avesse codificato il genere degli atti non negoziali distinto da quello degli atti negoziali, ma così non è, come ci ha dimostrato Galgano. Se il codice avesse codificato la categoria dell'atto negoziale, ancorchè senza prevederlo normativamente, la disputa della quale sto trattando sarebbe una mera disputa terminologica: nulla di più.

C'è inoltre una ulteriore differenza che si riferisce alla applicazione diretta delle norme sul contratto in generale, rispetto alla applicazione analogica. Mentre la prima, operando come per effetto di un rinvio, consente la applicazione integrale delle norme<sup>37</sup>, non invece la seconda, poichè per effetto dell'art. 14 preleggi le norme speciali non possono essere applicate analogicamente.

7. *La ricerca della civilistica: un esempio concreto*—Ritorniamo ora alla riflessione iniziale legata alla funzione della dottrina nel contesto del dibattito sul negozio giuridico. Segnalavo inizialmente che la ricerca della dottrina non deve tendere a costruire il sistema, dunque ad elaborare categorie logiche, bensì a ricostruire l'architettura giuridica voluta del codificatore<sup>38</sup>. Vediamo ora di capire in concreto che cosa

---

37 Con riguardo al testamento, anche FERRI G. B., *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, cit., p. 92, richiamandosi alla relazione al codice civile, deve ammettere l'applicazione analogica, stante il tenore dell'art. 1324 c.c.

38 Cfr. IRTI, *La cultura del diritto civile*, cit., p. 38 ss., spec. p. 49 ss., p. 70, il quale ravvisa nel metodo neo esegetico la possibilità di coordinare il diritto comune dei codici con i sistemi ed i sottosistemi creati con la legislazione speciale; ciò allo scopo di indicare «alla società pratici criteri di comportamento, e scoprendo, di volta in volta, piccoli ed unitari sistemi di norme» (ivi, p. 70, il corsivo è dell'a.).

questo significhi, muovendo dalle conclusioni elaborate sul punto del negozio giuridico.

Un primo dato consiste nella impossibilità di concepire una categoria di atto negoziale distinta da quella di atto non negoziale. Ciò lo si desume dalla impossibilità tecnica di fare applicazione dell'art. 1324 c.c. ai soli atti negoziali. Nell'ambito degli atti unilaterali tra vivi, aventi contenuto patrimoniale, le *rationes decidendi* della giurisprudenza sembrano dirimere le controversie facendo applicazione del solo criterio di compatibilità.

Un secondo dato lo si desume dal fatto che l'art. 2 c.c., nel richiedere la capacità d'agire per il compimento di atti giuridici, non distingue tra atti negoziali ed atti non negoziali. Semmai è dalla disciplina dei singoli fatti umani che si desume quali tra questi necessitino della capacità giuridica, per via degli effetti che la legge loro collega, quali tra questi necessitino della sola capacità naturale (la fattispecie generale del fatto illecito, l'attività svolta del rappresentante), quali tra questi non necessitino neppure della capacità naturale (i fatti di responsabilità oggettiva, il pagamento).

Con queste premesse si può ipotizzare che, quando il legislatore ha prefigurato l'art. 1324 c.c., non ha pensato ad una disciplina generale dell'atto negoziale<sup>39</sup>, ma ha predisposto la disciplina generale dell'atto giuridico avente contenuto patrimoniale, nel senso indicato nel precitato Art. 2 c.c.. Oltre alle sentenze riportate in precedenza sul punto dell'applicazione dell'art. 1324 c.c. anche all'atto non negoziale, vale la pena di soffermarsi su un recente caso giurisprudenziale che si iscrive nell'ipotizzato disegno descrittivo della architettura del codice civile.

Il caso riguarda la impugnabilità della delibere del consiglio di amministrazione nelle società di capitali. Come è noto da tempo si fronteggiano due opposte opinioni. C'è chi ritiene che le delibere del

---

39 Così invece FERRI G. B., *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, cit., p. 70; MIRABELLI, voce *Negozio giuridico (teoria del)*, cit. p. 8, i quali tuttavia non distinguono sufficientemente tra applicazione diretta delle norme del contratto in generale all'atto unilaterale ed applicazione analogica.

consiglio di amministrazione godano di una sostanziale immunità, se si eccettua il caso normativamente previsto della impugnazione per l'ipotesi del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2391 c.c.. Sicchè, al di fuori di questa ipotesi, il vizio si rifletterebbe su quello della delibera dell'assemblea, quantomeno in quella che approva il bilancio<sup>40</sup>. C'è invece chi propone di assumere i vizi di impugnazione delle delibere assembleari come norme generali applicabili anche alle deliberazioni del collegio, con la conseguenza che anche queste sarebbero impugnabili in applicazione degli artt. 2377-2379 c.c.<sup>41</sup>.

In una controversia nella quale si discuteva della invalidità della delibera consiliare di una cooperativa di abitazione, presa in contrasto con il diritto del socio prenotario di essere assegnatario di un immobile, la giurisprudenza ha deciso che le delibere della società appartengono ad un genere più ampio, quello dell'atto giuridico, e che gli artt. 2377-2379 c.c. costituiscono «la regola di una determinata categoria di atti, bene individuata nell'ambito degli *atti giuridici* in genere ed aventi una connotazione propria che ne giustifica una disciplina settoriale con riguardo alle fattispecie che ne sono oggetto. Esse, cioè, pongono la regola (relativamente) generale ed oggettiva di una serie di fattispecie costituenti un settore a sè dell'ordinamento, pur se diramato dal ceppo

---

40 La tesi è stata sostenuta da GRECCO, *Atti invalidi degli amministratori e legittimazione ad agire nei rapporti interni*, in *Riv. soc.*, 1963, p. 310, con riguardo alle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Per un caso di ineleggibilità del sindaco, cfr. Trib. Monza, 16 febbraio 1993, in *Dir. fallim.*, 1993, II, p. 873. Esclude il ricorso alla analogia, non potendo applicarsi il sistema eccezionale d'impugnazione previsto per le deliberazioni dell'assemblea, Cass., 20 aprile 1961, n. 883, in *Foro it.*, 1961, I, c. 1711; Cass., 10 aprile 1973, n. 1016, *ivi*, 1973, I, c. 2501; e Cass., 24 gennaio 1990, n. 420, *ivi*, 1990, I, c. 1551, in quest'ultima si è motivato che «al socio sarebbe assegnata una tutela soltanto indiretta, realizzabile attraverso le iniziative volte a promuovere la revoca degli amministratori (art. 2383), l'azione di responsabilità di cui all'art. 2393, la denuncia al collegio sindacale (art. 2408) e al tribunale (art. 2409), l'azione risarcitoria a norma dell'art. 2395 oppure, infine, la facoltà d'impugnare l'atto esterno, di cui la delibera è presupposto, o di sottoporre la delibera stessa all'assemblea dei soci».

41 Cfr. CAVALLI, *I sindaci*, cit., p. 78, ove ulteriori indicazioni.



comune della disciplina degli *atti giuridici*. Di tale disciplina, che ovviamente le precede, le norme suddette costituiscono continuazione, applicazione e specificazione e, come tali, sono caratterizzate da un aspetto di specializzazione e di ulteriorità e non già di contrarietà (e, per ciò, di eccezionalità) rispetto alla disciplina comune»<sup>42</sup>.

Il pregio di questa decisione è di aver accordato tutela al socio escludendo natura eccezionale alle norme di impugnazione delle delibere assembleari, poichè ha ravvisato in queste non una ipotesi di eccezionalità rispetto alla disciplina della invalidità del contratto, bensì la disciplina generale per la impugnabilità del genere atto giuridico di natura collegiale. In sostanza, anzichè desumere la regola dalla categoria del negozio giuridico, desumendola dalle norme sul contratto in generale, ha acclarato l'esistenza di una categoria, l'*atto giuridico*, rispetto al quale ha reso ordinarie le prescrizioni degli artt. 2377-2379 c.c.. Alla categoria dell'atto, dunque, non a quella del negozio occorre riferirsi per la soluzione del caso<sup>43</sup>, e la omogeneità nell'ambito della categoria dell'atto unilaterale si determina a seconda del tipo di violazione. Solo se l'atto è in violazione di norme a tutela dei terzi, tra i quali sono da contemplare i soci, ha ingresso la tutela diretta della loro posizione mediante la proposizione della impugnazione, altrimenti, qualora l'atto violi

---

42 Cass., 24 gennaio 1990, n. 420, in *Foro it.*, 1990, I, c. 1551 ss., in motivazione. In precedenza la Cassazione aveva distinto tra la violazione delle norme di buona amministrazione, che comportano la sola impugnazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., e la violazione delle norme a presidio di interessi anche dei soci. In questa seconda ipotesi, afferma che «quando si sia in presenza di atti del consiglio d'amministrazione vincolati (ossia non discrezionali) e direttamente lesivi del diritto del socio, si deve escludere l'operatività di quei limiti, non essendo ragionevole ritenere che la legge abbia inteso, anche in tale caso, affidare a terzi la tutela del singolo socio (evidentemente appartenente alla minoranza), precludendogli l'esercizio diretto del suo diritto di difesa, oppure che ne abbia voluto ridurre l'esercizio diretto, limitandolo all'utilizzazione di meccanismi d'intervento già in astratto idonei a garantire una difesa piena» (*ibidem*).

43 L'osservazione, naturalmente, è di GALGANO, *L'atto giuridico come categoria ordinante nel diritto privato*, in *Contratto e impr.*, 1990, p. 1006 ss.

solo le regole di buona amministrazione che sono indirettamente a tutela dei terzi, allora si può restringere la tutela a quella prevista dall'art. 2391 c.c.

Questa decisione può essere o non essere condivisa, si può eccepire che il caso controverso riguardava un rapporto specifico, quello tra socio e cooperativa, che non è facilmente riproponibile nei rapporti tra società di capitali e socio. Tuttavia il ragionamento seguito dai giudici di legittimità porta a concludere che non al negozio, ma l'atto occorre fare capo come categoria sistematico-normativa voluta dal legislatore.

8. *La funzione della civilistica*—I cinquant'anni del codice civile hanno portato a termine una riflessione in pratica incominciata da oltre un decennio e legata ad una rinnovata stagione di opere giuridiche fatta di commentari e di nuovi trattati. Il rischio segnalato anni addietro di una frantumazione del diritto legato al fenomeno delle leggi speciali<sup>44</sup> ha trovato una risposta concreta in una sorta di neo esegesi del diritto, tesa alla ricerca (riscoperta) delle regole del diritto comune. La struttura del codice civile è stata il punto di partenza di tutte queste ricerche, le quali hanno abbandonato il terreno della sistematicità concettuale (dogmatica), fin già dalla organizzazione dell'indice sommario delle opere. La tecnica impiegata ha abbandonato i concetti o i «superconcetti logici», in favore di una indagine volta ad allargare il campo alla giurisprudenza pratica, al diritto comparato, talvolta alla riflessione storica. Il risultato è stato l'approdo ad un «metodo delle «regole» in luogo dell'antico metodo dei concetti»<sup>45</sup>.

In questa chiave è da leggersi l'indirizzo impresso dagli studi di Galgano e di Bianca che, con i loro trattati di diritto privato, hanno segnato una svolta senza ritorno del percorso di ricerca del giurista e, conseguentemente, nella funzione della dottrina nella società postindustriale. Non voglio azzardare complesse analisi sul metodo, al termine

---

44 È inevitabile il rinvio ad IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1986, 2ª edizione, la 1ª era del 1977.

45 IRTI, *La cultura del diritto civile*, cit., p. 42, al quale pure si rinvia per le ulteriori indicazioni sull'esame dello stato attuale della cultura giuridica in Italia.

delle quali probabilmente giungerei alla conclusione che la commercializzazione del diritto civile, operata dal codice civile del 1942, ha davvero esaurito il processo, rendendo omogeneo il metodo di analisi del giuscommercialista a quello del giuscivilista. Nè mi propongo di dimostrare che le aspettative della società civile di oggi sono diverse da quelle della società del secolo scorso; queste, anzi, sono proprio le stesse: applicare le regole del diritto oggettivo, in funzione di una effettiva tutela della persona.

Il punto è che a identiche aspettative non coincidono altrettanto identiche condizioni strutturali dell'oggetto dell'analisi. Di qui la conclusione che la difesa della persona non può essere fatta con il medesimo strumentario concettuale e con il medesimo metodo. Con la conseguenza che «la teoria del negozio può utilmente cedere il proprio patrimonio alla teoria del contratto: che è figura di diritto positivo, dotata di specifica efficacia regolatrice. Le superstiti difese sono episodi di nostalgia scientifica»<sup>46</sup>. Anche se, come è stato osservato, «i nostri civilisti parlano ormai di negozio giuridico più per abitudine linguistica che per convinzione concettuale. Non ne parlano per alludere all'antico «superconcetto», trascendente il contratto e l'atto unilaterale, ma solo per utilizzare un sinonimo dell'uno o dell'altro»<sup>47</sup>.

---

46 IRTI, *La cultura del diritto civile*, cit., p. 41.

47 GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 16.